

**IN BREVE n. 039-2017**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*



## **IL CONSENSO INFORMATO IN MEDICINA**

È stato aggiornato il cd-rom su “IL CONSENSO INFORMATO IN MEDICINA” con alcune attualità in merito alla responsabilità del medico a tutela dei minori in determinati trattamenti, in particolare nei riguardi dei testimoni di Geova. Di notevole importanza le interpretazioni attuative in caso di interventi per decisioni degli Amministratori di sostegno e la condotta medica in trattamenti trasfusionali d’urgenza.

I medici potranno richiederne gratuitamente una copia alla Direzione Generale dell’Enpam al numero telefonico 06 48294 344 e all’indirizzo e-mail [direzione@enpam.it](mailto:direzione@enpam.it)

## **PENSIONATI P.A. - RECUPERO SOMME NON DOVUTE PAGATE NELLE REVERSIBILITA’**

In mancanza di rettifiche, col rateo di pensione di gennaio 2018, l’Inps, con una trattenuta pari a un quinto della pensione in un massimo di 120 rate mensili, procederà al recupero delle somme pagate, ma non dovute, con le pensioni di reversibilità o indirette 2015, avendo completato la verifica dei redditi 2014. Il debito e le relativa modalità di recupero saranno notificate ai pensionati interessati (coniugi soli superstiti con pensione di reversibilità o indiretta, in possesso di altri redditi oltre determinati tetti - legge Dini 335/1995 art.1 co.41) che avranno tempo 30 giorni dalla notifica per produrre documenti e chiarire la posizione accertata per eventuali annullamenti o rettifiche. Ricordiamo che le pensioni di reversibilità e indirette sono ancorate al reddito del coniuge superstite.

### **Legge 335/1995 art.1 comma 41**

41. La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell’ambito del regime dell’assicurazione generale obbligatoria e’ estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli figli di minori età, studenti, ovvero inabili, l’aliquota percentuale della pensione e’ elevata al 70 per cento limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con

i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

**TABELLA F** (v. articolo 1, comma 41)

Tabella relativa ai cumuli tra trattamenti pensionistici ai superstiti e redditi del beneficiario

Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pare a 13 volte l'importo in vigore al 1 gennaio	Percentuale di cumulabilità 75 per cento del trattamento di reversibilità
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pare a 13 volte l'importo in vigore al 1 gennaio	Percentuale di cumulabilità 60 per cento del trattamento di reversibilità
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pare a 13 volte l'importo in vigore al 1 gennaio	Percentuale di cumulabilità 50 per cento del trattamento di reversibilità

**REDDITI PERSONALI PRESI IN CONSIDERAZIONE:**

- lavoro proprio
- pensione propria (escluse reversibilità)
- fabbricati (secondo case)
- altri redditi personali

**REDDITI ESCLUSI:**

- casa di proprietà abitata dal coniuge superstite
- trattamenti di fine rapporti e anticipazioni
- pensione/i di reversibilità
- redditi di capitale: Bot, Cct, interessi bancari, quote di investimento, ecc.

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n.3406 dell' 1.09.2017 (documento 155)**

**AGENZIA ENTRATE - BONUS RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE:**

**NUOVO AGGIORNAMENTO DELLA GUIDA** a cura di Paolo Calderone

**Nella pubblicazione trovano spazio le detrazioni fiscali spettanti per l'acquisto di case antisismiche introdotte dalla recente manovra correttiva, il decreto legge n. 50/2017**

A completare il quadro delle agevolazioni fiscali previste quando sugli edifici si effettuano interventi che comportano una riduzione del rischio sismico, arrivano le detrazioni maggiorate per l'acquisto di immobili nei comuni che si trovano in zone classificate a "rischio sismico 1". Questa è la principale novità contenuta nella nuova edizione della guida "**Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali**".

Come è ormai noto, la legge di bilancio 2017 ha previsto la possibilità di usufruire di detrazioni più elevate quando alla realizzazione degli interventi di ristrutturazione consegua una riduzione del rischio sismico dell'edificio. In particolare, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 si può contare:

- su una detrazione del 70% della spesa sostenuta, su un ammontare complessivo di 96mila euro per unità immobiliare, qualora l'esecuzione dei lavori abbia prodotto una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore

- su una detrazione dell'80%, se dall'intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori.

La legge ha anche disposto che l'agevolazione riguarda non soltanto i lavori eseguiti su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) ma anche su quelli situati nelle zone a minor rischio (zona sismica 3). Inoltre, può essere usufruita per tutti gli immobili abitativi, e non soltanto quelli adibiti ad abitazione principale, e per quelli destinati ad attività produttive.

**Le nuove detrazioni per gli interventi di demolizione e ricostruzione** - Per le stesse categorie di interventi che danno diritto alle detrazioni sopra ricordate, ed è proprio questa la novità contenuta nel decreto legge n. 50/2017 e recepita nella guida, quando sono realizzati nei Comuni che si trovano in zone classificate a "rischio sismico 1", chi compra un immobile facente parte di un edificio demolito e ricostruito può usufruire di una detrazione pari al 75% del prezzo di acquisto (se i lavori hanno ridotto di una classe il rischio sismico dell'edificio) o all'85% (se si passa a due classi di rischio inferiori).

Il prezzo di acquisto sul quale calcolare la detrazione è quello riportato nell'atto pubblico di compravendita. In ogni caso, la detrazione spetta entro l'ammontare massimo di 96mila euro per ogni unità immobiliare acquistata.

Per l'individuazione delle zone classificate a rischio sismico 1, bisogna far riferimento all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006.

L'agevolazione è riconosciuta anche quando la ricostruzione dell'edificio abbia determinato una variazione di volume, rispetto alla costruzione preesistente, sempre che le norme urbanistiche vigenti lo consentano.

Altra condizione dettata dalla norma, infine, è quella che gli interventi devono essere stati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che vendono l'immobile entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori.

**Via libera alla cessione del credito** - La guida ricorda, infine, la possibilità per i contribuenti che beneficiano dell'agevolazione di cedere il credito pari alla detrazione spettante. La cessione può avvenire a favore delle imprese che hanno effettuato gli interventi o di altri soggetti privati. Non è possibile farlo, invece, nei confronti di istituti di credito e degli intermediari finanziari.

## **IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Guida agevolazioni fiscali alle ristrutturazioni edilizie (documento 156)**

### **PRELIEVO DEL 2,5% SUL TFR: DIFFIDARE LE AMMINISTRAZIONI** a

cura di Carlo Palermo - Vice Segretario Nazionale Vicario Anaa Assomed

E' riemersa con forza negli scorsi giorni, a seguito della pubblicazione di alcune pronunce di merito, la problematica della legittimità o meno del prelievo del 2,5% sulla retribuzione lorda mensile dei dipendenti pubblici in regime di TFR.

Al fine di comprendere la questione, occorre premettere una breve ricostruzione della normativa in materia di trattamento di fine servizio e di fine rapporto dei pubblici dipendenti, e quindi dei medici e dirigenti sanitari dipendenti del SSN.

Ai pubblici dipendenti assunti **prima del 31 dicembre 2000** si applica la disciplina del Trattamento di fine servizio, TFS, la cui aliquota contributiva è stabilita nella misura del 6,10 per cento. Ai sensi dell'art. 37 del D.P.C.M. 1032/1973, però, "*ciascuna amministrazione si rivale a carico del dipendente iscritto in misura pari al 2,50 per cento della base contributiva*", fissata dall'art. 38 del D.P.R. dello stesso Decreto nell'80% "*dello stipendio, paga o retribuzione annui, considerati al lordo*".

Ai dipendenti pubblici assunti **a partire dal 1 gennaio 2001** si applica invece il diverso istituto del Trattamento di fine rapporto, TFR, costituito da accantonamenti annuali di una quota del 6,91%

sulla retribuzione percepita dal lavoratore, a carico del solo datore di lavoro, rivalutati annualmente secondo la disciplina prevista dall'art. 2120 cod. civ. ed erogati in forma di capitale al momento della cessazione dal servizio.

*“Per garantire la parità di trattamento contrattuale dei rapporti di lavoro”*, vale a dire per evitare che la mancanza della trattenuta del 2.50% a carico dei lavoratori in regime di TFR potesse creare un incremento della retribuzione netta percepita da questi ultimi rispetto a quella dei dipendenti in regime di TFS, l'art. 1, comma 4, del D.P.C.M. 20 dicembre 1999 ha reintrodotto la medesima trattenuta anche per la prima categoria di personale.

In merito alla questione della legittimità, o meno, di tale trattenuta per il personale in regime di TFR, la giurisprudenza di merito è estremamente ondivaga. A varie pronunce positive se ne contrappongono altrettante negative, tra cui una di Corte di Appello a Torino ed una del Tribunale di Firenze a proposito di un ricorso promosso da Anaa Toscana.

L'esito di un giudizio in materia appare quindi sommamente incerto in assenza di indicazioni più sicure che potranno trarsi da future pronunce da parte della Suprema Corte di Cassazione.

In ogni caso, al fine di evitare il decorso del termine prescrizione, che decorre dalla data della prima trattenuta effettuata dal datore di lavoro ed è di 5 anni, o di 10 secondo alcune interpretazioni, è consigliabile inviare a mezzo raccomandata RR una costituzione in mora come da modulo accluso.

## **SVIZZERA - CITTADINI BOCCIANO RIFORMA PENSIONI: INNALZAVA LIMITI ETÀ DONNE E AUMENTAVA IVA PER FINANZIARE PIANO**

Ansa su segnalazione di F.Abruzzo

(ANSA) - GINEVRA, 24 SET - Battuto il piano per riformare le pensioni che il governo svizzero aveva sottoposto a referendum.

I cittadini hanno detto di no tra l'altro all'innalzamento da 64 a 65 anni dell'età di pensionamento delle donne ed un aumento dell'iva per finanziare le pensioni: chiamati alle urne per esprimersi hanno respinto sia legge sulla "previdenza per la vecchiaia 2020" che la proposta di aumentare l'imposta sul valore aggiunto, ha riferito l'agenzia di stampa svizzera ATS.

La legge sulla riforma è stata respinta dal 52,7 % degli elettori e il decreto che prevedeva un aumento dell'iva non ha ottenuto la necessaria maggioranza dei cantoni ed è stato respinto dal 50,1% dei voti. Per passare, la riforma necessitava dell'approvazione di entrambe le proposte.

Il verdetto delle urne costituisce una chiara sconfitta per il governo. La riforma del sistema pensionistico mirava in primo luogo a garantire il finanziamento delle pensioni alla luce del graduale invecchiamento della popolazione. Oltre all'innalzamento dell'età di pensionamento delle donne, che sarebbe stata adeguata a quella degli uomini passando da 64 a 65 anni, la riforma includeva una riduzione delle pensioni complementari (la previdenza professionale), compensata da un aumento di 70 franchi svizzeri (60 euro) al mese della pensione di base per i futuri pensionati. Sarebbe inoltre stato introdotto il pensionamento flessibile tra i 62 e i 70 anni. Per garantire il finanziamento, era proposto un aumento dell'Iva di 0,6 punti percentuali, in un quesito separato.

Il progetto era sostenuto dalla maggioranza del parlamento e dalle principali forze di centro e di sinistra. Ma la riforma era anche criticata da più parti, a causa dell'aumento dell'età di pensionamento per gli uni, o perché si limitava a differire i problemi finanziari per altri.

L'ultima riforma che ha superato la prova delle urne in svizzera risale al 1997. Da allora, tutti i progetti presentati sono naufragati in parlamento o dinnanzi al popolo, ha osservato il sito SWISSINFO.(ANSA)

## **PENSIONI, CAMUSSO: "CON L'ADEGUAMENTO AUTOMATICO SARÀ ROTTURA"** - Redazione Tgcom24, domenica 24 settembre 2017

"Se passa l'adeguamento automatico ci sarà la rottura totale fra la politica e il mondo del lavoro". Lo ha dichiarato il segretario della Cgil, Susanna Camusso, aggiungendo: "Già la riforma Fornero in precedenza ha fatto dei disastri per i pensionati e i giovani d'oggi. Se andasse avanti questa linea, noi la contrasteremo a tutto campo".

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - LAVORO AUTONOMNO e SPESE DI FORMAZIONE**

### **Domanda**

A partire da quale anno le spese di formazione sostenute da un lavoratore autonomo sono integralmente deducibili?

### **Risponde G. Napolitano**

La legge 81/2017 (articoli 8 e 9) introduce rilevanti novità in materia fiscale per i lavoratori autonomi. Con specifico riferimento alle spese di formazione, l'articolo 9 modifica l'articolo 54, comma 5, Tuir, prevedendo il passaggio da un regime di deducibilità parziale a un regime di deducibilità integrale entro un massimale annuo. Infatti, in base alla nuova formulazione della norma, sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10mila euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. Le nuove regole sono applicabili a partire dal periodo d'imposta 2017.

La disciplina vigente fino al 2016 prevede una deducibilità delle spese di formazione limitata al 50% del loro ammontare.

## **DA CESARE DAMIANO, PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE LAVORO ALLA CAMERA:**

... contro il rischio di uno slittamento dell'età pensionabile a 67 anni dal 2019, considerare il calo dell'aspettativa di vita, registrato inaspettatamente nel 2015, che pare confermato per il 2017, al fine di limitare la prevista crescita di 5 mesi che porterebbe il momento della pensione di vecchiaia dagli attuali 66 anni e 7 mesi a 67 anni

... per aiutare le donne, penalizzate da carriere più frammentate e spesso anche da retribuzioni più basse, dare un peso maggiore alla maternità, riconoscendo un periodo di contribuzione figurativa aggiuntiva alle mamme, per ogni figlio, ai fini pensionistici. Una sorta di "sconto" sugli anni di uscita dal lavoro o di aumento sull'assegno.

## **FLOP DEL PART-TIME AGEVOLATO** estratto da PensioniOggi

Il part-time agevolato (articolo 1, comma 284 della legge 208/2015) consente ai lavoratori a tempo indeterminato nel settore privato che maturano 66 anni e sette mesi di età entro il 2018 con almeno 20 anni di contributi, previo accordo con il datore di lavoro, di ridurre l'orario in una misura compresa tra il 40% e il 60%.

Con il part-time il lavoratore ha il vantaggio di percepire in busta paga, oltre alla retribuzione per l'attività lavorativa svolta, anche una somma esente dall'Irpef pari ai contributi a carico del datore di lavoro corrispondenti alla retribuzione persa.

Il lavoratore non subisce così alcuna perdita sulla propria pensione perché viene comunque garantita la contribuzione piena con accredito figurativo per la quota che copre la retribuzione persa per le ore non lavorate.

Ai fini del computo della pensione, quindi, gli anni a tempo parziale sono considerati pienamente a differenza di quanto accade in un part-time normale dove il lavoratore, se non vuole subire un danno sull'importo della pensione dovrà ricorrere al versamento dei contributi volontari

Senza dubbio è conveniente per il lavoratore ma non per il datore che vede aumentare il costo del lavoro su base oraria. È dato che per far decollare la misura serve un accordo tra lavoratore e datore di lavoro ecco il fallimento praticamente totale. Inoltre a pesare anche il fatto che la norma ha escluso i lavoratori del pubblico impiego, quelli a tempo determinato, i lavoratori che maturano entro il 2018 prima il requisito della pensione anticipata rispetto alla pensione di vecchiaia restringendo ulteriormente le possibilità di decollo dello strumento. Inoltre c'è stata anche una mancanza di informazione per le stesse imprese.

In particolare poi l'opzione è preclusa anche alle donne perché chi può usare lo strumento deve essere nato prima del maggio 1952 e le donne nate prima di questa data sono in grandissima maggioranza uscite dal lavoro entro il 2016.

Insomma come il TFR in busta paga l'operazione è stata segnata in partenza. Se si volesse salvare la misura si potrebbe, dunque, estendere il part-time agevolato anche a tutte le categorie di soggetti, oppure dirottare le risorse verso strumenti di flessibilità più appetibili.

#### **Legge 208/2015 art.1 comma 284**

**284.** I lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive della medesima con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, possono, a condizione di avere maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia, d'intesa con il datore di lavoro, per un periodo non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio di cui al presente comma e la data di maturazione del requisito anagrafico previsto dal citato articolo 24, comma 6, del predetto decreto-legge n. 201 del 2011, ridurre l'orario del rapporto di lavoro in misura compresa tra il 40 per cento e il 60 per cento, ottenendo mensilmente dal datore di lavoro una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata.

Tale importo non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettato a contribuzione previdenziale. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. Si applica l'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni di euro per l'anno 2017 e 60 milioni di euro per l'anno 2018. La facoltà di cui al presente comma è concessa, a domanda e nei limiti delle risorse di cui al precedente periodo, previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro. Il datore di lavoro con riferimento al lavoratore che intende, di intesa con lo stesso datore di lavoro, accedere alla facoltà di ricorso al lavoro a tempo parziale di cui al presente comma deve dare comunicazione all'INPS e alla Direzione territoriale del lavoro della stipulazione del contratto e della relativa cessazione secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al successivo periodo. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto dall'INPS, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, nei limiti delle risorse di cui al quinto periodo del presente comma e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di accesso al beneficio di cui al presente comma comunicate dalle imprese. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite delle risorse anche in via prospettica, l'INPS non prenderà in esame ulteriori domande finalizzate all'accesso al beneficio in esame. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2016, a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 60 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante il versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di una quota pari a 60 milioni di euro per l'anno 2016, a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 60 milioni di euro

per l'anno 2018 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Le somme versate in entrata al bilancio dello Stato ai sensi del periodo precedente sono trasferite all'INPS a copertura dei maggiori oneri derivanti ai sensi del presente comma. In deroga a quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, la quota residua delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n.845, relative ai datori di lavoro non aderenti ai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, dedotte quelle utilizzate per la copertura degli oneri della presente disposizione, e' versata prioritariamente al Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, fino alla concorrenza di un importo pari al 50 per cento della somma complessiva.

**CONTRIBUTI PER I FIGLI AL RIGO «E30» DEL 730** da Sole 24 ore - risposta 3181

**D** - Sono iscritto al fondo Fonte e verso una percentuale del mio stipendio, oltre al Tfr e al contributo del datore di lavoro. Ho intenzione di iscrivere al fondo i miei due figli minorenni, che sono a mio carico al 100 per cento. Il limite di deduzione di 5.164,57 euro (escludendo il Tfr e il contributo del datore di lavoro) è riferito alla singola persona o ai tre iscritti? Nel caso, qual è il rigo del 730 per far valere questa deduzione dal mio reddito?

**R** - Il comma 4, articolo 8, del Dlgs 252/2005 prevede che i contributi versati alle forme di previdenza complementare dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente (contributi sia volontari, sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali) sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a 5.164,57 euro, ex articolo 10, lettera e-bis, del Tuir (Dpr 917/1986). Questo limite è riferito alla posizione soggettiva del contribuente beneficiario: pertanto, vi concorrono complessivamente, oltre ai contributi versati o trattenuti dal datore di lavoro, anche i contributi versati direttamente dal contribuente per sé e/o a favore dei familiari fiscalmente a carico. Il limite non si applica ai contribuenti iscritti alle forme pensionistiche per cui è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del ministero del Lavoro, i quali possono invece dedurre tutti i contributi versati nell'anno d'imposta. I contributi versati a favore del contribuente vanno indicati al rigo E27, quadro E del 730; mentre quelli a favore dei familiari a carico vanno riportati al rigo E30.

**COMITATO CUMULO CASSE PREVIDENZIALI** da OMCeOMI n.38/2017

[Pensioniooggi.it](http://www.pensioniooggi.it), il primo portale online dedicato sulla previdenza, vuole portare a conoscenza e sostenere l'iniziativa di un gruppo di lettori che ha costituito un Comitato ad hoc per dare piena attuazione della legge di bilancio 2017 (legge 232/2016) al fine di consentire il cumulo gratuito dei periodi assicurativi con le casse professionali

**LEGGI IN**

<http://www.pensioniooggi.it/comitato-cumulo-e-casse-professionali>

## **LAVORO - SGRAVI CONTRIBUTIVI**

Per dare un impulso alle imprese volto a una ripresa nel mondo del lavoro, volano economico, si parla di provvedimenti di «sgravi contributivi» per invogliare le assunzioni dei giovani. La manovra però non è molto chiara: quali i riflessi e le conseguenze nel futuro? Una cosa è però evidente e certa, meno soldi nelle casse di previdenza, meno soldi all'Inps per queste future pensioni che dovrà poi anche pagare ... si tappa di qua, ma si buca di là? a meno che lo Stato non metta questi soldi, non solo figurativamente, ma soprattutto specificatamente e materialmente ... ricordiamo anche che una parte delle trattenute previdenziali è pagata dal lavoratore con ritenuta diretta sulla busta paga. E allora? ...

I contributi previdenziali ed assistenziali sono delle somme di denaro che vengono versate per finanziare le prestazioni pensionistiche e tutte le altre prestazioni previdenziali ed assistenziali (in caso di malattia, infortuni sul lavoro, maternità, disoccupazione, ecc.) a cui tutti i lavoratori hanno diritto.  
Una parte di queste somme sono pagate dal lavoratore.  
Rispetto alla parte gravante sul lavoratore, essa corrisponde alle trattenute previdenziali indicate in Busta Paga. Si parla di «trattenute», perché il datore di lavoro, prima di effettuare il pagamento dello stipendio, trattiene la somma in questione e la versa agli enti previdenziali ed assistenziali.  
Per quanto riguarda invece la parte spettante al datore di lavoro si parla di «oneri sociali» che questi deve versare per ogni lavoratore alle proprie dipendenze.  
Si badi bene che sulla busta paga vengono indicate solo le trattenute a carico del dipendente; non compaiono invece indicazioni circa gli oneri sociali a carico del datore di lavoro.  
(estratto da [ciao.regione.fvg.it/libera/lavoro/arcipelago/schede/scheda\\_27](http://ciao.regione.fvg.it/libera/lavoro/arcipelago/schede/scheda_27))

## **«CUMULO» VERSO UNA CONCLUSIONE ?**

Come e quando il «cumulo» previsto dalla 232/2016 art. 1 co. 195-198? Istituto molto importante per migliaia di lavoratori, finora costretti ad optare soltanto per la totalizzazione ovvero la ricongiunzione onerosa, o in ultima analisi la perdita di contributi versati durante la propria attività lavorativa.

La facoltà non sarebbe, però, ritenuta attuabile dalle Casse dei liberi professionisti (avvocati, medici, architetti eccetera) per i costi.

Ora, ultima versione dopo un recente incontro Inps-Adepp: acconto di pensione erogato dall'Inps al raggiungimento dei requisiti fissati dai regolamenti delle singole Casse privatizzate e al momento in cui l'intero pacchetto verrà conseguito si diventerà titolari della prestazione. Avrà dunque il via la possibilità di coloro che hanno carriere a spezzoni?... e coperti di contribuzione pagata ...

Però, ci sono ancora tentativi di far scivolare la risoluzione colle previsioni del DLgs 184/1997: eventuali periodi contributivi posseduti presso i regimi dei liberi professionisti cumulabili esclusivamente ai fini del diritto, ma non per la misura della prestazione in cumulo.

Ma il meccanismo è debole sotto il profilo giuridico e crollerebbe al primo ricorso: la 232 non dice questo ...

Dunque c'è ancora un tira e molla, ma quali speranze di sblocco definitivo?

Cosa dirà il Governo all'interrogazione sollevata da Lega Nord? L'interrogazione per la discussione del documento, calendarizzata per il 21 settembre, è stata spostata dall'Ufficio di Presidenza al prossimo 28 Settembre.

“L'impasse è inaccettabile e può generare nuovi esodati: i professionisti” tuona il presidente dei veterinari, Gaetano Penocchio.



## **MEDICI SPECIALIZZANDI - CARENZA DI PERSONALE**

Conferenza delle Regioni: aprire l'accesso al SSN dei medici laureati, anche senza specializzazione e loro inquadramento a tempo indeterminato in categoria non dirigenziale a livelli retributivi determinati con Contratto collettivo nazionale.

## **NUMISMATICA - NUOVO CONIO ZECCA ITALIANA**



### **5 € Fdc - 50° Anniversario scomparsa Totò 2017**

Moneta Bimetallica Fdc  
Diametro 27,50 mm  
Peso 9,52 g  
Tiratura 15.000pz  
EDITORE: **Zecca Italiana** ANNO: **2017**

€ 25,00 (Iva Inclusa)



## **PENSIONI - ASPETTATIVE DI VITA SOLO AL RIALZO**

Aspettative di vita a senso unico: sì solo rialzo. Dura lex, sed lex!

L'articolo 12 comma 12-bis del DL 78/2010 non prevede la possibilità di una riduzione dei requisiti per il pensionamento: l'adeguamento può avvenire solo al rialzo e mai al ribasso. In caso di riscontro di una riduzione delle speranze di vita, i requisiti resteranno fermi, immutati rispetto al periodo precedente.

In particolare dal Rapporto OsservaSalute: nel 2015, in Italia, la speranza di vita alla nascita è scesa di 0,2 anni per gli uomini e 0,4 anni per le donne rispetto al 2014, attestandosi, rispettivamente, a 80,1 anni e a 84,6 anni.

Nel 2016 il trend è di nuovo tornato in positivo.

La speranza di vita (indicatore statistico) è data dal numero medio di anni che una persona può aspettarsi di vivere al momento della sua nascita in quel paese in base ai tassi di mortalità registrati nell'anno considerato.

- ✓ 2014: speranza di vita 80,3 anni per gli uomini e 85,0 per le donne
- ✓ 2015: speranza di vita 80,1 anni per gli uomini e 84,6 per le donne

✓ 2017: Istat: speranza di vita 80,6 anni per gli uomini e 85,1 per le donne

14 aprile 2017 (AGV NEWS)

Nel 2015 l'Italia si conferma il quarto paese europeo per importanza demografica dopo Germania, Francia e Regno Unito. Il Mezzogiorno continua a essere l'area più popolata anche se è quella cresciuta meno nell'ultimo decennio. Oltre un terzo della popolazione italiana è concentrata in tre regioni: Lombardia, Lazio e Campania. È quanto si legge nel report dell'Istat "Noi Italia 2017". Continuano a crescere l'indice di vecchiaia e quello di dipendenza: al 1° gennaio 2016 ci sono 161,4 anziani ogni cento giovani e 55,5 persone in età non lavorativa ogni cento in età lavorativa. In ambito europeo, l'Italia si conferma al 2° posto dopo la Germania per l'indice di vecchiaia (157,7 e 159,9% nel 2015) e al 5° posto dopo Francia, Svezia, Finlandia e Danimarca per l'indice di dipendenza (55,1% in Italia, 52,6 la media dell'Unione nel 2015). La dinamica migratoria è sempre positiva nel 2015, ma in rallentamento per il terzo anno consecutivo; restano stabili le iscrizioni dall'estero, ma aumentano le cancellazioni verso l'estero (coloro che lasciano il nostro Paese, di cittadinanza italiana o no). La speranza di vita alla nascita della popolazione residente è stimata in 80,6 anni per gli uomini e 85,1 per le donne nel 2016, in aumento dopo l'eccezionale decremento dell'anno precedente. A livello europeo l'Italia si colloca al 4° posto per entrambi i generi (dati 2014).

Continua a diminuire il numero medio di figli per donna: secondo le stime più recenti, nel 2016 si attesta a 1,34 (1,35 nel 2015), mentre occorrerebbero circa 2,1 figli per garantire il ricambio generazionale. L'età media della madre, 31,7 anni il dato stimato per il 2016, aumenta di quasi un anno dal 2004 e le regioni del Mezzogiorno si confermano, in media, quelle con le madri più giovani. Nella graduatoria europea della fecondità, il nostro Paese è al 23° posto, solo Francia e Irlanda presentano valori di poco inferiori alla soglia di ricambio generazionale (rispettivamente 2,0 e 1,9%, dati 2014). Con 3,2 matrimoni ogni mille abitanti, l'Italia rimane uno dei paesi dell'Ue in cui ci si sposa meno, soltanto Portogallo e Lussemburgo hanno un quoziente di nuzialità più basso. Nel corso del 2015 in tutte le regioni la nuzialità è stabile o in ripresa (fanno eccezione Puglia e Molise); il Mezzogiorno si conferma la ripartizione con la nuzialità più alta, il Nord-ovest quella con meno matrimoni rispetto alla popolazione. Nel 2015 in Italia l'incidenza di divorzi è aumentata sensibilmente (13,6 ogni 10mila abitanti da 8,6 nel 2014) anche per effetto dell'entrata in vigore della legge sul "divorzio breve". Per le separazioni è in atto una convergenza negli ultimi dieci anni tra le varie aree del Paese (15,4 ogni 10mila abitanti nel Centro-Nord e 14,5 nel Mezzogiorno), mentre il divario rimane ancora evidente per i divorzi (rispettivamente 15,7 e 9,5). Nel confronto europeo riferito al 2014, il nostro Paese si caratterizza per una quota di divorzi molto esigua, superiore solo a quella di Malta e Irlanda.

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - INSTALLAZIONE PANNELLI e CERTIFICAZIONE ENERGETICA**

### **Domanda**

Per beneficiare della detrazione Irpef per il risparmio energetico in caso di installazione di pannelli solari, è necessario l'attestato di certificazione energetica?

### **Risponde G. Napolitano**

Ai fini della detrazione Irpef connessa agli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008, per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per l'installazione di pannelli solari, non occorre più presentare l'attestato di

certificazione energetica (o di qualificazione) energetica (cfr Istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi).



## **INPS: POLO UNICO PER LE VISITE FISCALI CHIARIMENTI PER L'ACCREDITAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI** fonte Inps - Dpl Mo

L'INPS ha emanato il messaggio n. 3685 del 26 settembre 2017, con il quale fornisce alcuni chiarimenti in merito all'accREDITAMENTO delle Pubbliche Amministrazioni al servizio telematico Richiesta visita medica di controllo presso il Polo unico per le visite fiscali.

Al fine di facilitare le operazioni di richiesta e rilascio delle credenziali di accesso, la presentazione delle richieste ed il ritiro del PIN, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, possono essere effettuate anche come di seguito esposto, oltre che come già indicato nella citata circolare 118/2011:

1. compilazione e sottoscrizione del modulo (modello SC65 o SC62);
2. invio a mezzo PEC del modulo compilato e sottoscritto alla sede dell'INPS territorialmente competente allegando:
  - a. copia/e del/i documento/i di riconoscimento del/i sottoscrittore/i
  - b. l'eventuale provvedimento di conferimento di delega o incarico da parte del legale rappresentante qualora l'autorizzazione non sia sottoscritta direttamente da quest'ultimo;
3. la sede INPS, dopo aver provveduto all'attivazione del PIN, comunica all'ente richiedente, a mezzo PEC, la disponibilità dello stesso e lo invita a ritirarlo. Il ritiro potrà essere effettuato da parte di un soggetto a ciò incaricato dal legale rappresentante e/o suo delegato come sopra previsto;
4. l'operatore INPS, al momento del ritiro, verifica che l'incaricato sia munito di apposita delega al ritiro del PIN e fa sottoscrivere allo stesso una ricevuta di consegna dei PIN ritirati.

Nel caso in cui gli utenti da abilitare abbiano già il PIN (anche se da convertire in PIN dispositivo), l'invio tramite PEC dei predetti moduli, con la documentazione citata, sarà sufficiente per assegnare le abilitazioni richieste, ed eventualmente convertire il PIN in dispositivo, senza la necessità di ritiro del PIN presso la sede INPS.

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n.3685 del 26.09.2017 (documento 157)**

## **SANZIONI POS E SPESOMETRO AGITANO L'AUTUNNO DEI MEDICI.**

**LE ULTIME NOVITÀ** da DoctorNews Anno XV n.202 del 28 settembre 2017 a cura di Mauro Miserendino

Sanzioni ai professionisti sprovvisti di lettore bancomat ed ombre sui continui rinvii del nuovo onere dello spesometro agitano l'autunno di medici e odontoiatri. Sul fronte Pos, girano già le prime bozze del decreto del Ministero dell'Economia che introdurrà 30 euro di sanzione per ogni operazione che un professionista non potrà consentire in quanto non dotato di lettore di carte di debito (bancomat) e di credito [\[continua...\]](#)

**LEGGI IN**

<http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/sanzioni-pos-e-spesometro-agitano-lautunno-dei-medici-le-ultime-novita/?xrtd=RVCYTSYSAASSYPAAXCYCVSR>

## **BORSE DI STUDIO EX SPECIALIZZANDI MEDICI. D'AMBROSIO LETTIERI: "STATO SOCCOMBE NEI TRIBUNALI E CONTINUA A PAGARE MILIONI DI EURO"** da QuotidianoSanità di giovedì 28 settembre 2017

**Per il senatore, intervenuto oggi a un convegno di Consulcesi, tutto questo è "irresponsabile", e avviene " mentre il Ssn è in grave pericolo e il Def prevede tagli al finanziamento del Fsn". "Lo Stato continua ad ignorare la mia proposta di legge e quella di altri colleghi su una riforma transattiva, continuando a pagare milioni".**

"Lo Stato avrebbe la possibilità di chiudere una vicenda vergognosa e di trovare una strada per definire in modo conclusivo e nel rispetto dei diritti di ciascuno un contenzioso enorme, ma preferisce sborsare milioni di euro ignorando la mia proposta di legge e quella di altri colleghi su una riforma transattiva. Una irresponsabilità, mentre il Ssn è in grave pericolo e il Def prevede tagli al finanziamento Fsn", così in una nota il sen. **Luigi d'Ambrosio Lettieri**(Direzione Italia), componente della Commissione Sanità Senato, intervenuto oggi all'incontro promosso a Roma da Consulcesi.

"Da Consulcesi apprendo, infatti, - scrive il senatore - che per effetto di nuove sentenze, lo Stato sta pagando, per il mancato rispetto delle disposizioni comunitarie, altri 62 milioni di euro (di cui quasi 10 milioni consegnati oggi nel Lazio) ai medici ex specializzandi che hanno presentato ricorso non avendo ricevuto durante la specializzazione (periodo tra il '78 e il 2006) le borse di studio secondo la legge". [[continua...](#)]

### **LEGGI IN**

[http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo\\_id=54148&fr=n](http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=54148&fr=n)

## **ADEGUAMENTO DELLE PENSIONI ALL'INCREMENTO DEL COSTO DELLA VITA** a cura di Gianfranco Sangaletti - Arezzo

La Corte Costituzionale deciderà nell'udienza del 24 ottobre 2017 (relatrice la prof.ssa Silvana Sciarra estensore della sentenza 70/2015 che ha cancellato la legge Fornero) 21 ordinanze di sezioni della Corte dei Conti e di Tribunali all'esame dei giudici.

Sotto tiro il dl 65/2015 ("Bonus Poletti") che ha ridimensionato drasticamente la portata della sentenza 70/2015 della Consulta, violando gli articoli 3, 53, 36 e 38 della Costituzione.

Il giudice delle leggi non ha limitato la rivalutazione alle fasce pensionistiche più basse, ma l'ha estesa a tutti i trattamenti pensionistici e anche a quelli di maggiore consistenza.

Con la sentenza 275/2016 la Corte Costituzionale ha statuito che i diritti "incomprimibili" dei cittadini vengono prima del pareggio di bilancio (art. 81 Cost.).

Tra questi diritti figurano anche quelli che tutelano la pensione nel tempo ex artt. 36 e 38 della Carta fondamentale della Repubblica.

E' ragionevole presumere che una consistente fascia di popolazione e di famiglie (circa il 8,7% della Popolazione italiana residente) possa comunque essere messa in difficoltà dalla totale "deindicizzazione" delle pensioni di importo pari o superiore a 3 volte il minimo Inps, che così azzerate non avranno più alcuna possibilità di recupero negli anni futuri.

L'adeguamento all'incremento del costo della vita, non ripristinato, coinvolgerà anche e soprattutto le future generazioni di pensionati che oggi, come lavoratori, pagano i contributi previdenziali aggiornati al costo della vita, e poi non vedranno rivalutate le loro pensioni.

In riferimento all'adeguamento delle pensioni all'incremento del costo della vita, il "DOCUMENTO DI VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI" della Camera dei Deputati n.228-23/giugno/2015 per gli anni dal 2012 al 2019 riporta valori complessivi al netto degli effetti fiscali per 34,565 miliardi di euro lordi DOVUTI, dei quali solamente 4,077 miliardi PAGATI e **30,488 miliardi TOLTI AI PENSIONATI** [[continua...](#)]

### **LEGGI**

**IN ALLEGATO A PARTE - .ADEGUAMENTI.... di G.Sangaletti (documento 158)**

## **VINCENZO TIBERIO e POTERE DEGLI ANTIBIOTICI** da WIKIPEDIA

Vincenzo Tiberio, nato a Sepino il 1° maggio 1869 e morto a Napoli il 7 gennaio 1915, è stato un ricercatore e ufficiale medico del Corpo Sanitario della Marina Militare italiana. Scoprì il potere chemiotattico e battericida di alcuni estratti di muffe, precorrendo di circa trentacinque anni la scoperta della penicillina da parte di Alexander Fleming.

Secondo alcune fonti, fu il primo nel mondo scientifico che scoprì il potere degli antibiotici.

Vincenzo Tiberio iniziò a frequentare i laboratori di igiene della facoltà di Medicina dell'Università di Napoli, per verificare alcune sue intuizioni. Nel cortile della casa di Arzano, dove viveva, vi era un pozzo in cui si raccoglieva l'acqua piovana, e la stessa veniva poi usata anche per bere. L'umidità del luogo faceva sì che sul bordo della cisterna crescesse spesso la muffa, per cui periodicamente era necessario ripulirla. Tiberio notò che ogni qual volta il pozzo veniva ripulito, gli abitanti della casa andavano incontro ad enteriti, cosa che non accadeva invece nei periodi in cui erano presenti le muffe. Egli intuì quindi un collegamento tra la presenza dei miceti e la crescita dei batteri patogeni all'interno dell'organismo umano.

Sottoposta a verifica sperimentale tale intuizione, Tiberio riuscì a dimostrare come l'azione terapeutica delle muffe fosse legata ad alcune sostanze presenti in esse, dotate di azione battericida e chemiotattica. Riuscì inoltre ad isolare alcune di queste sostanze ed a sperimentarne l'effetto benefico, sia *in vitro*, sia *in vivo* su cavie e conigli, fino ad arrivare alla preparazione di una sostanza con effetti antibiotici. Il lavoro era consistito nel coltivare, su terreni di coltura da lui preparati, alcuni ceppi di ifomiceti, nel preparare un estratto acquoso dei singoli miceti e nello studiare la loro azione su alcuni batteri, quali il bacillo del tifo, il bacillo del carbonchio, il vibrione del colera e vari ceppi di stafilococco.

I risultati della sua ricerca, raccolti in una pubblicazione, gli consentirono di osservare che: *“nella sostanza cellulare delle muffe esaminate sono contenuti dei principi solubili in acqua, forniti di azione battericida.”* Nel lavoro suddetto sono descritti il metodo di preparazione del terreno di coltura e di prelevamento del liquido dalle piastre, le caratteristiche chimiche ed organolettiche del liquido e le tecniche di studio.

Le conclusioni a cui giunse furono: *“1. Il solo liquido avuto dall'Aspergillus flavescens esercita un'azione positiva nelle infezioni sperimentali da bacillo del tifo e vibrione del colera; 2. Come tale questo liquido ha un'azione preventiva ... e terapeutica... , che per la quantità di liquido iniettato (1% del peso della cavia), e per il suo p.s. 1006, si estende la prima per circa 8 giorni, rimanendo al 10° giorno quasi nulla, la seconda solo fino a che l'infezione non è di tanto progredita da rendere vana ogni azione. 3. Posto questi fatti in relazione con quanto fu osservato nella leucocitosi, si può asserire che tale azione si esplica in parte per il potere battericida posseduto dalle sostanze cellulari dell'Aspergillus, ma, in massima parte, per l'attiva leucocitosi che suscitano.”*

La capacità di stimolare leucocitosi, ossia di compiere un'attività chemiotattica, e il potere battericida di vari ceppi dell'Aspergillus sul bacillo del tifo furono successivamente confermati da diversi ricercatori.

Nel 1947, due anni dopo il conferimento del Premio Nobel per la medicina ad Alexander Fleming, il tenente colonnello Giuseppe Pezzi, ufficiale medico della marina italiana, ritrovò in biblioteca il primo fascicolo degli *Annali di Igiene sperimentale* del 1895, in cui era stato pubblicato un lavoro sperimentale dal titolo *Sugli estratti di alcune muffe* a cura del Dott. Vincenzo Tiberio. Il tenente colonnello si occupò di diffondere la notizia di tale ritrovamento: un articolo intitolato *Un italiano precursore degli studi sulla penicillina* fu pubblicato su due riviste scientifiche del 1947, *Annali di medicina navale e coloniale* e *Pagine di storia della medicina*. Già nel 1946 troviamo però su *Minerva Medica* un articolo a cura di Pietro Benigno, farmacologo dell'Università di Padova, intitolato *Un precursore delle ricerche sugli antibiotici* in cui l'autore affermava: "Ma le ricerche del Tiberio sono condotte con tale accuratezza di indagine, da meritare un posto fondamentale nella ricerca dei fattori antibiotici."

Tale ultima pubblicazione, però, fu conosciuta solo nelle cerchie ristrette tra gli addetti ai lavori e non ebbe la diffusione degli scritti del colonnello Pezzi.

**TRATTENUTE SU TFR, ANAAO AGLI ISCRITTI: CHIEDERE SOLDI  
INDIETRO A OSPEDALI E INPS**

da DoctorNews anno XV n.203 del 29 settembre 2017  
a cura di Mauro Miserendino

Spedire una raccomandata A/R al direttore generale dell'Asl e una al Direttore Generale Inps con la diffida a cessare la trattenuta del 2,5% della retribuzione e la richiesta di restituire, con interessi e rivalutazione, gli importi già versati dal medico della dirigenza pubblica per il suo Tfr [[continua...](#)]

**LEGGI IN**

<http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/trattenute-su-tfr-anaao-agli-iscritti-chiedere-soldi-indietro-a-ospedali-e-inps/?xrtid=RVCYTSYSAASSYPAAXCYCVSR>

**VEDI ANCHE**

**BREVIA 35 e DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**